

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 70-30789/2011

**OGGETTO: COMUNE DI PISCINA - VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C.
- OSSERVAZIONI.**

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Piscina, con deliberazione C.C. n. 14 del 06/07/2011, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento vigente; (*Prat. n. 108/2011*)

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione del C.C. n. 14/2011 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone i seguenti contenuti:

- ampliamento della zona agricola "E(ZAI)", ove non sono ammesse edificazioni di insediamenti agricoli di nuovo impianto; gli ambiti territoriali interessati da tale previsione sono i seguenti:
 - per una fascia di m 150 di larghezza su entrambi i lati dell'Autostrada Torino - Pinerolo;
 - per una fascia di m 150 di larghezza su entrambi i lati della viabilità di raccordo tra lo svincolo autostradale e la rotatoria posta sulla S.R. 23;
 - per una fascia di m 150 di larghezza in Comune di Piscina a lato della strada comunale *Bussonrotondo*, al confine con il Comune di Scalenghe;
 - per una fascia di m 150 di larghezza su entrambi i lati della viabilità della S.P. n. 146 di collegamento tra il concentrico di Piscina e la S.R. 23;

La "*Relazione illustrativa*" della Variante contiene la verifica del rispetto dei limiti di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77;

evidenziato che la D.C.C. n. 14/2011 di adozione della Variante reca le seguenti dichiarazioni:

- la motivata determinazione di non assoggettabilità della Variante alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs 152/06 s.m.i. e della D.G.R. 12-8931/2008;
- che la Variante non comporta modificazioni alla classificazione acustica comunale;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. di formulare, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Piscina con deliberazione C.C. 14 del 06/07/2011, le seguenti **osservazioni**:

- a)* in merito all'esclusione di nuovi insediamenti agricoli nelle aree agricole "E(ZA1)" come definite dalla Variante, si rileva che le motivazioni esplicitate nella "*Relazione illustrativa*" non sono adeguatamente documentate: tale limitazione, mentre può essere giustificata per una fascia di m 150 a protezione del tessuto edificato, non pare essere ammissibile il divieto assoluto di nuovi insediamenti agricoli nelle altre aree già coltivate. Consultato il competente Servizio Agricoltura della Provincia di Torino, è possibile stabilire divieti all'insediamento di nuove aziende agricole nelle aree interessate dalla Variante solo per gli allevamenti zootecnici o intensivi esclusivamente nella fascia a protezione dell'abitato per motivi di carattere igienico-sanitario;
- b)* qualora il Comune intenda introdurre nella normativa di P.R.G.C. ulteriori limitazioni all'edificazione nelle aree "E(ZA1)", si rammenta che le Norme di Attuazione del PTC2 forniscono prescrizioni al comma 7 dell'art. 26 "*(Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici dei Comuni e le relative varianti disciplinano con idonea normativa gli interventi edilizi nel territorio agricolo nel rispetto dell'art. 25 L.R. 56/77, al fine di promuovere una qualità del prodotto edilizio coerente con i caratteri dell'ambiente in cui è localizzato l'intervento ed atta a contribuire all'identità del territorio medesimo.*"; inoltre, per tutelare le aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola, il comma 3 dell'art. 27 delle NdA del PTC2 recita: (Direttiva) "*E' fatto divieto di utilizzare le Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola ... per interventi che ne pregiudichino la vocazione, le potenzialità e le caratteristiche pedologiche.*";
- 2. di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
- 3. di trasmettere** al Comune di Piscina la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, lì 31 agosto 2011

Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora
(f.to in originale)